



Verband Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen  
Association des entreprises suisses de services de sécurité  
Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza  
Association of Swiss Security Service Companies

# STATUTI

della

«Associazione imprese svizzere  
servizi di sicurezza »  
(AISS)

Edizione 2006

## Sommario

I. Nome e sede	5
II. Scopo	5
III. Adesione e sotto-gruppi	5
IV. Organi e direzione	6
V. Finanze e scioglimento dell'Associazione	8

## I. Nome e sede

### Art. 1

Sotto il nome “Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza” (AISS), è stata costituita, con sede a Berna, un’associazione ai sensi dell’art. 60ss CC. L’indirizzo postale è quello della direzione.

## II. Scopo

### Art. 2

L’Associazione ha lo scopo di migliorare l’immagine delle imprese e delle organizzazioni fornitrici di servizi di sicurezza, in particolare per mezzo di:

- a) condizioni d’impiego moderne ed equivalenti;
- b) una formazione professionale appropriata che possa condurre ad un attestato riconosciuto dalla Confederazione;
- c) effettuazione degli esami per l’ottenimento dell’attestato professionale federale;
- d) effettuazione degli esami teorici e pratici per il permesso di porto d’armi;
- e) promozione di obiettivi comuni presso l’opinione pubblica e le autorità, nonché instaurazione di contatti con associazioni analoghe in Svizzera e all’estero.

## III. Adesione e sotto-gruppi

### Art. 3

1 Possono diventare membri dell’Associazione le imprese od organizzazioni fornitrici di servizi di sicurezza che:

- a) sono in grado di attestare almeno tre anni di presenza professionale sul mercato;
- b) soddisfano le condizioni della convenzione collettiva di lavoro, oppure

- c) dispongono di un contratto di lavoro giuridicamente valido o di disposizioni contrattuali speciali, corrispondenti nel loro insieme almeno alle condizioni della convenzione collettiva di lavoro.
- 2 L'ammissione all'Associazione avviene per decisione del comitato.
- 3 L'Associazione ha membri attivi e membri associati. I membri associati non godono d'alcun diritto di proposta o di voto e non sono eleggibili. Essi possono tuttavia intervenire alle assemblee generali e partecipare attivamente nei sotto-gruppi.
- 4 L'affiliazione termina in caso di dimissioni o d'esclusione. Le dimissioni devono essere inoltrate al comitato con lettera raccomandata per la fine di un anno, rispettando un preavviso di 6 mesi.
- 5 I membri che contravvengono agli statuti o alle decisioni dell'Associazione o che nuocciono ai suoi interessi oppure che fanno fallimento, possono venir esclusi dal comitato. Le dimissioni o l'esclusione non liberano il membro in questione dai suoi impegni finanziari od altri obblighi per l'anno in corso.
- 6 I membri possono trattare i bisogni connessi a specifiche attività professionali (p.es. trasporto di valori, servizi armati, servizi nelle centrali d'allarme, servizi nelle manifestazioni) nell'ambito di sotto-gruppi.

## IV. Organi e direzione

### Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono l'assemblea generale, il comitato, i revisori e la direzione.

### Art. 5

- 1 L'assemblea generale ha le competenze che seguono e decide con la maggioranza di almeno i tre quarti dei membri presenti:
  - a) approvazione del verbale dell'assemblea generale precedente, del rapporto annuale e dei conti annuali;
  - b) accettazione del rapporto di revisione e scarico agli organi;
  - c) elezione del comitato e dei revisori;
  - d) decisione su modifiche degli statuti;
  - e) decisione su altre eventuali proposte.

2 La convocazione all'assemblea generale annuale è inviata in forma scritta, con il relativo ordine del giorno, al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea.

Eventuali richieste o proposte all'assemblea generale devono essere inviate in forma scritta al comitato, al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea.

3 Ciascun membro attivo dispone di un voto all'assemblea generale. Un membro può rappresentare anche un altro membro al massimo. In questo caso deve produrre una procura scritta, giuridicamente corretta.

#### **Art. 6**

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate ogni volta che il comitato lo ritiene necessario o se un quinto di tutti i membri lo richiedono. Le convocazioni a queste assemblee devono essere accompagnate dall'ordine del giorno.

#### **Art. 7**

1 Il comitato si compone di cinque persone al massimo. I due membri fondatori con il maggior numero di effettivi hanno diritto a un seggio. Il comitato designa il presidente, il vice-presidente e il cassiere. Il comitato si costituisce da sé.

2 I membri del comitato sono eletti per un periodo di due anni e sono rieleggibili.

3 Il comitato può nominare un segretario generale, che partecipa alle sedute con un voto consultivo.

#### **Art. 8**

1 Il comitato ha le seguenti competenze, sulle quali decide all'unanimità dei suoi membri:

a) elaborazione di una convenzione collettiva di lavoro e negoziati con i sindacati per i suoi adattamenti; deposito della richiesta per conferire carattere d'obbligatorietà generale a detta convenzione;

b) negoziati con le autorità concernenti le condizioni giuridiche quadro che regolano il settore della sicurezza;

c) relazioni pubbliche;

d) ogni altro compito di cui non sia espressamente incaricato un altro organo.

- 2 Il presidente, il vice-presidente e il cassiere hanno firma collettiva a due e rappresentano l'Associazione verso l'esterno.

**Art. 9**

Due revisori sono nominati per un periodo di due anni. Essi devono esaminare i conti annuali e il regolare utilizzo dei fondi e redigere un rapporto scritto all'assemblea generale.

**Art. 10**

- 1 Il comitato può nominare un direttore che gestisce gli affari correnti. Il direttore informa regolarmente il comitato sulle attività dell'Associazione. Le competenze del direttore sono definite in un regolamento elaborato dal comitato.
- 2 Il comitato può nominare delle commissioni specializzate che lo rappresentano verso l'esterno in ambiti definiti. I presidenti delle commissioni specializzate informano regolarmente il comitato sulle rispettive attività.

## V. Finanze e scioglimento dell'Associazione

**Art. 11**

- 1 I contributi dei membri sono basati sul numero di collaboratori e collaboratrici operativi dei membri stessi al 31.12. dell'anno precedente. Il contributo annuo è calcolato in ragione di CHF 50.– al massimo per ogni impiegato a tempo pieno convertito (full time équivalent). Il contributo annuo minimo ammonta in ogni caso ad almeno CHF 500.– per membro. Per i membri che non indicano in tempo utile i loro effettivi, il numero di collaboratori e collaboratrici sarà stimato dal comitato secondo le conoscenze in suo possesso al momento del calcolo.
- 2 Su proposta del comitato, l'assemblea generale può prevedere un contributo annuo ridotto per i membri associati.
- 3 Eventuali bisogni finanziari complementari dell'Associazione possono essere coperti mediante contributi a fondo perso, prestiti od altri mezzi.

**Art. 12**

Gli obblighi finanziari dell'Associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Associazione stessa. La responsabilità dei membri è limitata ai contributi annuali.

**Art. 13**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso in un'assemblea generale convocata appositamente per questo scopo o per mezzo di referendum. La decisione è presa con la maggioranza dei tre quarti di tutti i membri.

Il patrimonio disponibile spetta ai membri dell'Associazione in proporzione ai contributi degli ultimi due ultimi anni dei singoli membri.

Berna, 7 giugno 2005

Il presidente

firmato H.Winzenried

Il cassiere

firmato A.Epiney